



**Consiglio del 13 ottobre 2015**

**Punto 8 all' ODG  
Varie ed eventuali**

**ALLEGATO 8.1.  
Modifiche Modello di organizzazione e gestione apportate dall'Organo di vigilanza**



## ESTRATTO MODELLO GENERALE DI ORGANIZZAZIONE E DI GESTIONE

### Proposte di modifica per:

- Aggiornamenti normativi del catalogo reati presupposto (modificato par.2)
- Introduzione della previsione esplicita del divieto di finanziamento di partiti politici da parte di Assifact (modificati i paragrafi: 3.1 missione, 4. il modello, 4.2 controlli, 4.4.1 La gestione amministrativa, finanziaria e contabile necessaria alla conduzione dell'Associazione)
- allineamento del MOG alla delibera del Consiglio che ha attribuito il ruolo di datore di lavoro ai fini previdenziali (ex d.81/2008) al Segretario Generale (modificati i paragrafi: par. 4.1.7 Segretario Generale, 4.4.4. Applicazione norme in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro.).

STATUS	DATA
Emissione	20 maggio 2004
1° Aggiornamento (Procedura contabilità associativa)	29 settembre 2004
2° Aggiornamento (Procedura contabilità associativa)	27 gennaio 2005
3° Aggiornamento (Codice Etico)	23 maggio 2011
4° Aggiornamento (aggiornamenti per modifica Statuto, integrazione catalogo reati L.231/01, integrazione procedura contabilità, revisione Commissioni tecniche, Servizio DAP "Organi Associativi e Regolamento Comitato Guida)	22 settembre 2011
5° Aggiornamento (integrazione procedura contabilità, revisione Commissioni tecniche, revisione organigramma)	19 gennaio 2012
6° Aggiornamento (attribuzione al Collegio dei Revisori dell'incarico di ODV)	24 maggio 2012
7° Aggiornamento (Aggiornamento catalogo reati L.231/01, aggiornamento procedura contabilità)	22 marzo 2013
8° Aggiornamento (Aggiornamento mappatura dei rischi e modalità di gestione: inserimento par. 4.4.3, 4.4.4)	17 settembre 2013
9° Aggiornamento (Aggiornamento procedura contabilità)	14 ottobre 2014
<a href="#">10° Aggiornamento (aggiornamento catalogo reati L.231/01, integrazione divieto utilizzo fondi associativi per candidati e partiti politici, integrazione modello per attribuzione al Segretario Generale della qualifica di Datore di lavoro ex D. Lgs.81/2008 e s.m.)</a>	

....

## 2 Normativa

La legge n. 300 del 29/9/2000 ha inserito all'art. 11 una delega al Governo per la disciplina della "responsabilità amministrativa" delle persone giuridiche (eccetto lo Stato ed enti pubblici esercenti pubblici poteri), delle società, oltre che di associazioni o enti privi della personalità giuridica non svolgenti funzioni di rilievo costituzionale.

Sub specie, la delega ha previsto detta responsabilità in relazione ad una serie di reati, sia prettamente codicistici, che contenuti in una serie di disposizioni legislative, complementari e collegate al c.p..

In funzione di ciò, il Legislatore delegante del 2000 ha prospettato uno scenario innovativo in materia giuspenalistica, delineando linee guida entro cui disegnare la disciplina, poi parzialmente recepite dal successivo Decreto Legislativo n. 231/2001.

Il D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231 regola le ipotesi di responsabilità degli enti per gli illeciti amministrativi derivanti da reato.

Il Legislatore ha articolato la materia suddividendola in tre capi: il primo, ove vengono illustrati i principi generali, i criteri in base a cui attribuire all'ente la responsabilità amministrativa, le tipologie di pene erogabili e le specifiche fattispecie criminose all'inverarsi delle quali vengono quantificate precise sanzioni; il secondo, in cui si menziona un ulteriore genus di responsabilità, quella patrimoniale, facente sempre riferimento all'ente, con particolare riguardo alle vicende modificative che possono intervenire nel corso della sua vita; il terzo, in cui si estrinseca il risvolto processuale dell'intera disciplina.

Destinatari della norma sono gli enti forniti di personalità giuridica, le società, nonché le associazioni anche prive di tale personalità, con la sola esclusione dello Stato, degli enti pubblici territoriali non economici, e degli enti che svolgono funzioni di rilievo costituzionale (art. 1 cc. 2 e 3).

Il Legislatore, pur introducendo un inedito tipo di responsabilità in capo agli enti, quella appunto "amministrativa da reato", anche in ossequio e per coerenza al postulato garantistico costituzionale, ha esteso a tali soggetti l'applicazione del suo naturale corollario di principi, ossia quello di legalità<sup>1</sup> (art. 2 e 3), di non territorialità<sup>2</sup> (art. 4), della responsabilità personale (art. 5), dell'autonomia della responsabilità dell'ente (art. 8).

Ex art. 5, al fine della responsabilità dell'ente è necessario che l'autore dell'illecito sia una persona fisica che ha agito e operato nell'interesse e per conto dello stesso, avendo titolo per far ciò. In particolare, tali soggetti, per la lettera della legge, devono:

---

<sup>1</sup> Detto principio si esplica, racchiudendoli, in altri tre fondamentali principi penalistici, ossia:

- principio della riserva di legge: la sanzione può essere prevista solo da una norma di rango legislativo;
- principio di tassatività: il reato deve essere espressamente previsto dalla legge;
- principio di irretroattività: la legge che prevede la sanzione deve essere stata emanata precedentemente alla commissione del reato. Di conseguenza, pertanto, non può essere punito un fatto che, per una legge posteriore, non costituisce più reato (salvo che trattasi di leggi temporanee o eccezionali)

<sup>2</sup> Gli enti residenti nel territorio dello Stato, rispondono anche per i reati commessi all'estero, salvo che proceda lo Stato del luogo ove è stato commesso il fatto

- ☞ rivestire funzioni di rappresentanza, amministrazione, direzione, ovvero operare una gestione o un controllo, anche di fatto, dell'ente o di una sua unità organizzativa (c.d. soggetti in posizione apicale);
- ☞ essere sottoposti alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti di cui al punto precedente (c.d. soggetti in posizione subordinata).

La legge, tuttavia, pone nel contempo alcune importanti precisazioni. La prima concerne il legame di fatto tra detti soggetti e *commissus delictus*: perché possa ascriversi all'ente una qualsivoglia forma, sia pur minima, di responsabilità, il reato deve tradursi per questo in un vantaggio effettivo e diretto, ovvero deve essere stato compiuto da costoro nel suo interesse<sup>3</sup>. La seconda precisazione (art. 5 c. 2) è l'opportuna conseguenza di quanto appena detto: "L'ente non risponde se le persone indicate nel c. 1 hanno agito nell'interesse esclusivo proprio o di terzi".

All'art. 6, il provvedimento contempla una forma di "esonero" da responsabilità per l'ente, se questo dimostra, in sede di procedimento penale per uno dei reati contemplati dal Decreto e compiuti dai soggetti in posizione apicale (di cui al precedente art. 5 c. 1), di aver adottato ed efficacemente attuato modelli di organizzazione, gestione e controllo idonei a prevenire la realizzazione degli illeciti penali considerati. Trattasi dunque di una vera e propria disposizione "garantistica" posta a favore dell'ente, giacché impedisce all'amministratore disonesto di imputare oggettivamente, scaricandola, la colpa del fatto all'ente medesimo. Può infatti accadere che gli atti compiuti dai vertici di società o associazioni non esprimano la reale politica di queste. L'ente dunque può dimostrare la propria estraneità rispetto al reato solo provando come sia stato il dirigente ad aver compiuto questo con dolo o colpa, avendo agito violando il Modello organizzativo esistente. Non solo, ma dovrà dimostrare anche che il Modello medesimo era costruito in modo tale da essere violato solo in modo fraudolento.

Più compiutamente, soprattutto stando a quanto recita la norma, l'ente può evitare la responsabilità amministrativa provando:

- che il proprio organo dirigente ha, prima della commissione del reato<sup>4</sup>, adottato modelli di organizzazione e gestione idonei a prevenire il reato (c. 1 lett. a);
  - di aver incaricato un organismo, interno ad esso, ma dotato di autonomi poteri di iniziativa e controllo di vigilanza sull'osservanza, sul funzionamento e sull'aggiornamento dei modelli (c. 1 lett. b).
- Al successive [commi 4 e 4 bis](#), tuttavia la legge precisa che, negli enti di piccole dimensioni, [come questa Associazione](#), detti compiti possono essere assolti direttamente dall'organo dirigente [ovvero, nelle società di capitali, possono essere attribuiti al collegio sindacale, al consiglio di sorveglianza e al comitato per il controllo della gestione](#);

<sup>3</sup> La legge utilizza la disgiuntiva "o" (nell'interesse o a vantaggio): si può infatti affermare che il soggetto può commettere il reato nell'interesse dell'aggregato associativo e tuttavia non arrecargli alcun vantaggio. Tuttavia, la responsabilità dell'ente medesimo andrà esclusa per l'espressa disposizione normativa di cui al c. 2 dello stesso art. 5 qualora il soggetto commetta il reato nell'esclusivo interesse proprio, seppure l'ente abbia indirettamente beneficiato di un vantaggio.

<sup>4</sup> Se questi modelli vengono adottati **dopo la commissione del reato** (ma con il limite ultimo della dichiarazione d'apertura del dibattimento di primo grado), l'ente può beneficiare di una riduzione della sanzione (art. 12), ovvero della non applicazione delle misure interdittive (art. 17). Se vengono adottati **a dibattimento iniziato**, l'ente, al massimo può ottenere la commutazione delle sanzioni interdittive in sanzioni pecuniarie.

- che il reato sia stato commesso eludendo volutamente il Modello (c. 1 lett. c);
- che non vi sia stata insufficiente vigilanza da parte dell'organismo (cioè che lo stesso abbia adempiuto diligentemente alle sue funzioni) (c. 1 lett. d).

Al c. 2, poi, il Legislatore chiarisce cosa debba intendersi per “Modello di organizzazione e di gestione” di cui in rubrica, e detta i requisiti indispensabili che questo deve possedere per adempiere alle funzioni per cui è stato concepito. Tali modelli costituiscono protocolli di norme comportamentali, finalizzati alla proceduralizzazione di tutte le attività che comportano un rischio di reato, ed alla definizione di un potere disciplinare interno per la violazione di queste regole. Essi possono anche essere predisposti dalle Associazioni rappresentative degli enti e sottoposti preventivamente al controllo del Ministero della Giustizia, di concerto con i ministeri competenti (c. 3).

L'art. 7 del Decreto disciplina l'esimente (ossia l'esclusione) della responsabilità dell'ente per reati commessi da soggetti sottoposti alla direzione o alla vigilanza, indi in posizione subordinata rispetto ai soggetti in posizione apicale.

In questo caso, l'ente è responsabile del reato solo se vi è stata carenza proprio negli obblighi di direzione e vigilanza. Tale carenza è tuttavia esclusa se è stato adottato, prima della commissione del reato, un Modello di organizzazione, gestione e controllo idoneo a prevenire reati della specie di quello verificatosi.

A differenza, però, di quanto disposto dal dettame normativo per le violazioni compiute da soggetti in posizione apicale, non spetta più all'aggregato associativo provare la conformità e il rigore dei modelli adottati ai fini dell'esclusione della sua responsabilità: in questo caso sarà l'accusa, nel corso del procedimento penale, a dover provare che l'ente non aveva accolto per tempo il Modello organizzativo richiesto.

Circa quest'ultimo, si può osservare come, sempre rispetto a quanto statuito dalla legge per i soggetti in posizione apicale, il Modello organizzativo previsto per i dipendenti in posizione subordinata sia di un genus meno complesso.

La norma inoltre tace sull'organismo di vigilanza di cui all'art. 6 c. 1 lett. b), che quindi, in questo caso, potrebbe essere costituito da qualsiasi organo sociale, purché munito delle necessarie competenze.

In sintesi, dunque, il Modello di organizzazione e controllo ex art. 7 deve:

- essere idoneo a garantire lo svolgimento dell'attività nel rispetto della legge, e a scoprire ed eliminare tempestivamente situazioni di rischio (c. 3);
- essere sottoposto a verifica ciclica, nonché ad eventuale modifica qualora proprio in sede di test periodici si giunga alla scoperta di violazioni delle prescrizioni e mutamenti nella struttura organizzativa o nell'attività (c. 4, lett. a);
- essere complementato da un “sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel Modello” medesimo (c. 4, lett. b).

Il quarto ed ultimo fondamentale principio penalistico, recepito dal Decreto all'art. 8, è quello dell'autonoma responsabilità dell'ente rispetto all'autore materiale del reato. Il Legislatore, dunque, per rendere il giudizio di imputazione soggettiva effettivo e compatibile con il principio di colpevolezza, ha introdotto una particolare forma di “colpa

associativa”, dovuta alla mancata adozione di modelli di organizzazione, di controllo e di comportamento volti ad impedire, attraverso la fissazione di regole di condotta, la commissione di determinati reati.

Il fatto dunque che la responsabilità dell'ente sia disgiunta da quella dell'autore materiale del reato, comporta la logica conseguenza che l'ente medesimo sia ritenuto responsabile anche se l'artefice dell'illecito sia sconosciuto o non imputabile (perché, ad es., incapace di intendere o di volere) (c. 1 lett. a), sempre che costui sia inquadrabile nel novero delle persone che agiscono per l'aggregato associativo. L'ente, quindi, qualora venga ritenuto responsabile sul piano amministrativo, potrà essere giudicato passibile di sanzioni anche in via esclusiva, e comunque indipendentemente dalle vicende processuali del reus de facto<sup>5</sup>.

Logicamente, la responsabilità dell'ente, a differenza di quella che investirà la persona fisica, sarà soprattutto di natura patrimoniale. Questo, pertanto, risponderà con tutto il suo patrimonio o fondo comune, oltre che per il già contemplato caso di autore materiale non identificato o inimputabile, anche qualora il reato si estingua per una causa diversa dall'amnistia (per es. per grazia o indulto) (c. 1 lett. b), giacché in caso appunto d'amnistia, la procedibilità verso l'ente è ex lege esclusa (c. 2).

La II sezione del capo I del provvedimento in esame, ha per oggetto esclusivo l'apparato sanzionatorio. In particolare, la tipologia punitiva del Decreto viene introdotta e sinteticamente elencata all'art. 9, distinguendosi tra:

- sanzioni pecuniarie;
- sanzioni interdittive;
- pubblicazione della sentenza di condanna;
- confisca.

Le sanzioni pecuniarie sono applicabili in ogni caso di responsabilità amministrativa dipendente da reato (art. 10 c. 1), e si attuano in base ad un sistema per “quote”, di cui la legge commisura l'ammontare mediante il duplice criterio della gravità dell'illecito commesso (art. 11 c. 1), e delle condizioni economiche dell'ente (art. 11 c. 2)<sup>6</sup>.

Unitamente alle sanzioni pecuniarie, il giudice, in relazione a specifiche fattispecie di reati e all'inverarsi di tassative condizioni (art. 13 lett. a e b), può discrezionalmente disporre l'applicazione di sanzioni interdittive. La ratio della loro eccezionalità è data proprio dalla gravità delle circostanze che ne legittimano il ricorso, oltre che dalla possibilità, una volta erogate, di incidere anche pesantemente sull'operatività dell'ente. Esse sono (ex artt. 14, 15, 16):

- sospensione dell'attività;

---

<sup>5</sup> Ciò, ancorché la sede dell'accertamento della responsabilità dell'ente è il procedimento penale instaurato a carico della persona fisica, e quantunque lo stesso Decreto, all'art. 35, reciti testualmente che all'ente si applicano, per quanto compatibili, le stesse disposizioni processuali relative all'imputato, sancendo in tal modo l'equiparazione tra le due posizioni processuali.

<sup>6</sup> *Sub specie*, l'importo di una singola quota varia *ex lege* da un minimo di 250 € ad un massimo di 1500 €, l'applicazione della sanzione nella sua interezza, invece, varia, a seconda dell'ente, da un numero di quote non inferiore a cento, né superiore a mille

- revoca delle licenze e autorizzazioni;
- interdizione dall'esercizio dell'attività;
- divieto di contrattare con la P. A.;
- esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi, sussidi;
- divieto di pubblicizzare beni e servizi.

Le sanzioni interdittive, in sintesi, debbono essere previste quale *extrema ratio*, prevalentemente con finalità preventive ed allo scopo di tutelare, direttamente o indirettamente, la collettività.

Mentre conditio sine qua non per la disposizione della pubblicazione della sentenza di condanna è, così come recita la lettera della legge (art. 18 c. 1), l'applicazione di una sanzione interdittiva, viceversa, la confisca del prezzo o del profitto del reato (art. 19) è sempre disposta con la sentenza di condanna, salvo però che "per la parte che può essere restituita al danneggiato" e fatti salvi gli eventuali diritti acquistati dai terzi in buona fede (art. 19 c. 1).

Per quanto concerne le fattispecie criminose recepite dal Decreto, la loro elencazione, così come prevista inizialmente dal Legislatore del 2001, si è andata, nel corso di questi ultimi anni, sempre più dilatando e aggiornando (aggiornamento, peraltro, tuttora in fieri), per via delle sempre numerose esigenze e delle problematiche che la disciplina introdotta dal provvedimento in oggetto sollevava (e solleva) sia tra i naturali destinatari della norma, che tra gli stessi operatori del diritto.

In origine, le sole ipotesi di reato recepite dalla normativa agli artt. 24 e 25, tutte previste dal codice penale, a cui lo stesso provvedimento rimandava, erano:

- malversazione a danno dello Stato o altro ente pubblico (art. 316 bis c. p.);
- indebita percezione di erogazioni pubbliche (art. 316 ter c.p.);
- concussione (art. 317 c.p.);
- corruzione per un atto d'ufficio (art. 318 c.p.);
- corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio (art. 319 c.p.);
- corruzione aggravata per un atto contrario ai doveri d'ufficio (art. 319 bis c.p.);
- corruzione in atti giudiziari (art. 319 ter c.p.);
- corruzione di persona incaricata di pubblico servizio (art. 320 c.p.);
- istigazione alla corruzione (art. 322 c.p.),
- peculato, concussione, corruzione e istigazione alla corruzione di membri degli organi delle Comunità europee e di funzionari delle Comunità europee e di Stati esteri (art. 322 bis c.p.);
- truffa a danno dello Stato o altro ente pubblico (art. 640 c. 2 n.1 c.p.);
- truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (art. 640 bis c.p.);
- frode informatica (art. 640 ter c.p.).

Questa la situazione sino ad agosto 2001. Due mesi dopo, la Legge n. 409/2001 ha introdotto in seno al Decreto l'art. 25 bis, con ulteriori ipotesi criminose:

- falsificazione di monete, spendita e introduzione nello Stato, previo concerto, di monete falsificate (art. 453 c.p.);
- alterazione di monete (art. 454 c.p.);

- spendita e introduzione nello Stato, senza concerto, di monete falsificate (art. 455 c.p.);
- spendita di monete falsificate ricevute in buona fede (art. 457 c.p.);
- falsificazione di valori di bollo, introduzione nello Stato, acquisto, detenzione o messa in circolazione di valori di bollo falsificati (art. 459 c.p.);
- contraffazione di carta filigranata in uso per la fabbricazione di carte di pubblico credito o di valori di bollo (art. 460 c.p.);
- fabbricazione o detenzione di filigrane o di strumenti destinati alla falsificazione di monete, di valori di bollo o di carta filigranata (art. 461 c.p.);
- uso di valori di bollo contraffatti o alterati (art. 464 c.p.).

Con la riforma degli illeciti penali e amministrativi riguardanti le società commerciali, entrata in vigore nell'aprile 2002, la lista dei reati presenti nel D.Lgs. in esame si è allungata sensibilmente, essendo stato introdotto l'art. 25-ter, che appunto recepisce e rimanda ai principali reati societari presenti nel Titolo XI del Libro V del codice civile.

Vi è poi l'art. 25-quater, inserito nel provvedimento dalla Legge n. 7/2003, con cui è stata ratificata ed eseguita la Convenzione internazionale per la repressione del finanziamento del terrorismo, firmata a New York quattro anni prima. Detto articolo, a differenza delle disposizioni ad esso precedenti, non rimanda, facendone espressa menzione, a precise fattispecie delittuose, bensì rinvia ad una (sia pur circoscritta) categoria di illeciti penali, quelli aventi appunto finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico, illeciti contenuti in diverse norme, sparse tra il codice penale e la normativa speciale ad esso complementare (artt. c.p. 270 bis - associazioni con finalità di terrorismo ed eversione dell'ordine democratico -, 280 - attentato per finalità terroristiche o di eversione -, 289 bis - sequestro di persona a scopo di terrorismo o di eversione -; Legge 15/1980 - misure urgenti per la tutela dell'ordine democratico e della sicurezza pubblica -, etc).

E ancora, la L. 228/2003 ha introdotto ulteriori modifiche al Decreto Legislativo in esame, inserendo l'art. 25-quinques, avente in rubrica la dizione: "delitti contro la personalità individuale", in cui si rimanda alle seguenti, espresse disposizioni penalcodistiche:

- riduzione in schiavitù (art. 600 c.p.);
- prostituzione minorile (art. 600 bis c.p.);
- pornografia minorile (art. 600 ter c.p.);
- tratta e commercio di schiavi (art. 601 c.p.);
- alienazione e acquisto di schiavi (art. 602 c.p.).

Sinteticamente, Gli ulteriori più recenti interventi modificativi sono schematicamente i seguenti stati introdotti da:

- L. 18 aprile 2005, n. 62: introduzione dell'art. 25-sexies.
- L. 28 dicembre 2005, n. 262: modifica dell'art. 25-ter.
- L. 9 gennaio 2006, n. 7: introduzione dell'art.25-quater.1.
- L. 6 febbraio 2006, n. 38: modifica dell'art. 25-quinques.
- L. 3 agosto 2007, n. 123: introduzione dell'art. 25-septies.
- D.Lgs. 21 novembre 2007, n. 231: introduzione dell'art. 25 - octies.
- L. 18 marzo 2008, n. 48: introduzione dell'art. 24-bis.
- D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81: modifica dell'art. 25-septies.
- L. 15 luglio 2009, n. 94: introduzione dell'art. 24-ter.
- L. 23 luglio 2009, n. 99: introduzione dell'art. 25-novies.

[L. 3 agosto 2009, n. 116: modifica dell'art. 25-novies.](#)  
[D.Lgs. 7 luglio 2011, n. 121: modifica dell'art. 25-novies.](#)  
[D.Lgs. 16 luglio 2012, n. 109: introduzione dell'art. 25-duodecies.](#)  
[L. 6 novembre 2012, n. 190: modifica dell'art. 25.](#)  
[D.Lgs. 4 marzo 2014, n. 39: modifica dell'art. 25-quinquies.](#)  
[L. 15 dicembre 2014, n. 186: modifica dell'art. 25-octies.](#)  
[L. 22 maggio 2015, n. 68: modifica dell'art. 25-undecies.](#)  
[L. 27 maggio 2015, n. 69: modifica dell'art. 25-ter.](#)

art. 24 — bis Delitti informatici e trattamento illecito di dati	inserito da: L del 18/03/2008 n. 48, art. 7
art. 25 — ter Reati societari.	modificato da: L del 28/12/2005 n. 262 art. 34 <del>Ai sensi dell'art. 39, comma 5 L. 28 dicembre 2005 n. 262 le sanzioni pecuniarie previste dal citato articolo sono raddoppiate</del>
art. 25 — quater — 1 — Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili.	inserito da: L del 09/01/2003 n. 7 art. 8
art. 25 — quinquies — Delitti contro la personalità individuale.	modificato da: L del 06/02/2006 n. 38 art. 10
art. 25 — sexies — Abusi di mercato.	inserito da: L del 18/04/2005 n. 62 art. 9
art. 25 — septies — Omicidio colposo e lesioni colpose gravi o gravissime, commessi con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro.	inserito da: L del 03/08/2007 n. 123 art. 9
art. 25 — octies — Ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita	inserito da: DLG del 21/11/2007 n. 231 art. 63

Per [l'elenco completo ed aggiornato dei reati presupposto](#) tutti gli ulteriori eventuali aggiornamenti, si fa espresso rinvio all'elenco dei reati presupposto riportato in allegato, completato con i riferimenti normativi e la descrizione dettagliata dei reati.

## 3 L'Associazione

### 3.1 Missione

L'Associazione Italiana per il Factoring, ente apolitico e senza fini di lucro, è stata costituita nel 1988 con l'intento di aggregare gli operatori di factoring e favorire uno sviluppo stabile e ordinato del mercato del factoring.

In quest'ottica, l'Associazione persegue alcuni fondamentali obiettivi, tramite lo svolgimento di attività istituzionali di seguito delineate:

- Collaborare con altri Enti, Associazioni, Istituzioni ed Organismi in genere, sia pubblici che privati, italiani o esteri, nella soluzione dei problemi interessanti il factoring;
- Svolgere attività di informazione, assistenza tecnica e consulenza a favore degli Associati, favorendone lo spirito di coesione ed il coordinamento;
- Compiere e promuovere attività di studio e di ricerca riguardanti il factoring, anche mediante pubblicazioni e convegni;
- Svolgere attività di indagine statistica e di produzione di risultati statistici riguardanti il mercato del factoring al fine di monitorare l'andamento del settore e contribuire alla diffusione della conoscenza dello stesso;
- Promuovere e favorire scambi di informazioni di interesse comune fra gli Associati o fra essi e altri Enti, in Italia ed all'estero;
- Adempiere ai suoi compiti statuari, nell'interesse degli Associati, anche nei confronti della Commissione Europea ed in genere di Organizzazioni ed Istituzioni Internazionali, sia direttamente che attraverso appositi organismi;
- Formulare indirizzi di comportamento al fine di una autoregolamentazione della professione;
- Dirimere in via conciliativa contestazioni in atto o potenziali fra gli Associati e tra gli Associati e i terzi, o assumere incarichi che siano conferiti allo stesso fine;
- Promuovere e/o partecipare a sistemi di risoluzione stragiudiziale delle controversie tra i propri Associati e la clientela;
- Svolgere in genere ogni attività utile per il conseguimento dei fini dell'Associazione.

Per il perseguimento delle proprie finalità, l'Associazione fonda il proprio operare sui principi di etica e legalità, attuando comportamenti ispirati ad autonomia, correttezza e trasparenza.

L'attenzione posta all'integrità dell'azione associativa e all'astensione da attività che possono generare conflitti di interesse è alla base della politica associativa che sancisce il divieto di utilizzo dei fondi associativi a supporto, diretto o indiretto, di candidati o partiti politici.

...

## 4 Il Modello Assifact

In considerazione del proprio ruolo istituzionale, l'Associazione ha sentito l'esigenza di assicurare la massima correttezza e trasparenza nel perseguimento dei propri obiettivi e di monitorare costantemente la regolarità della gestione che deve essere coerente con le finalità perseguite e estranea alla commissione dei reati previsti dal nostro ordinamento. Ciò al fine di tutelare l'immagine associativa e tutti gli interessi convergenti nell'Associazione (Associati, clienti e potenziali clienti del settore, Pubblica Amministrazione, dipendenti e terzi che vengano in contatto con l'Associazione).

Assifact, visti i contenuti della normativa esaminata nel presente documento (che ai sensi dell'art. 1 si applica anche alle associazioni prive di personalità giuridica) e tenuto conto della propria struttura e attività, è tenuta al rispetto di determinate norme comportamentali che derivano sia da generali principi deontologici che da specifiche disposizioni giuridiche. Per tale motivo, Assifact ha ritenuto opportuno procedere, pur essendo facoltativo, all'adozione di un **Modello di organizzazione e gestione**, come previsto dal D.Lgs. 231/01, accompagnato da un **Codice Etico**.

L'adozione del Modello da parte di Assifact non comporta solo l'eventuale esenzione della responsabilità amministrativa stabilito dalla Legge ma consente di sensibilizzare coloro che operano per conto di Assifact sull'importanza di conformarsi a comportamenti in linea con quanto imposto dalla vigente normativa ed ai principi deontologici a cui si Assifact si ispira.

Il presente Modello viene approvato ed adottato dal Consiglio di Assifact con esplicita delibera. In attuazione del presente Modello, il Collegio dei revisori assume, in relazione agli autonomi poteri di iniziativa e di controllo che gli sono attribuiti, l'incarico di vigilare sul funzionamento, sull'efficacia e sull'osservanza del Modello stesso, nonché di curarne ove necessario l'aggiornamento.

La scelta di attribuire al Collegio dei Revisori il ruolo di organo di controllo è conforme alle disposizioni del decreto 231/2001, come modificate dalla Legge di stabilità 2012, che consente l'attribuzione dei compiti di vigilanza direttamente a *"il sindaco, il collegio sindacale, il consiglio di sorveglianza e il comitato per il controllo della gestione"* (art. 6 comma 4 bis) ed è coerente con dimensione dell'Associazione e la natura dell'attività svolta.

Il Consiglio, in quanto organo dirigente, dovrà ratificare le eventuali modifiche o integrazioni del Modello apportate dal Collegio dei Revisori in qualità di Organo di Vigilanza. E' peraltro riconosciuta al Presidente [dell'Associazione](#) la facoltà di apportare al testo eventuali modifiche o integrazioni di carattere formale.

Il Modello organizzativo dell'Associazione è stato impostato nell'ottica di un'effettiva compatibilità con la struttura associativa ed è pertanto dotato di un'adeguata elasticità, per consentire un'efficiente integrazione con l'operatività associativa, subendo all'occorrenza le dovute modifiche.

Nel successivo paragrafo si delinea la struttura associativa e per ogni organo vengono dettagliatamente definiti i compiti, i poteri, le responsabilità e il sistema di autorizzazioni e deleghe.

Assifact ha effettuato una mappatura delle proprie aree di attività, individuando quelle maggiormente esposte al rischio di compimento dei reati previsti dal decreto [o interessate dalle politiche di condotta associative](#), ed ha provveduto alla conseguente definizione di ruoli e procedure al fine di:

- rendere consapevoli coloro che lavorano per Assifact sui rischi di commissione dei reati connessi allo svolgimento di particolari attività, nonché sulle conseguenze che i loro comportamenti possono rappresentare per l'immagine e la reputazione dell'Associazione ed il suo ruolo istituzionale;
- ribadire che l'Associazione condanna fortemente i comportamenti contrari alle disposizioni di legge vigenti ed ai principi etici affermati nel Codice etico e che cerca in tutti i modi di evitare e prevenire tali comportamenti.

#### **4.1 Organi associativi: funzioni e le responsabilità**

.....

##### **4.1.7 Segretario Generale**

Il Segretario Generale viene nominato dal Consiglio con l'obiettivo di garantire l'operatività dell'Associazione e espletare le varie funzioni amministrative della vita associativa.

La nomina è condizionata all'accettazione del presente Modello di organizzazione e gestione e del Codice etico.

Il Presidente ha cura di formalizzare il relativo contratto di collaborazione determinandone le condizioni che devono prevedere un emolumento annuo concordato con il Consiglio e il rimborso delle spese sostenute.

Al Segretario Generale dell'Associazione sono conferiti dal Consiglio i seguenti compiti e poteri:

- a) provvede alla gestione operativa dell'Associazione, in conformità alle direttive del Presidente, con diritto alla firma di tutti gli atti di ordinaria amministrazione. Nei limiti dei propri poteri di ordinaria amministrazione, rilascia deleghe e procure ad eventuali dipendenti dell'Associazione ed a terzi estranei;
- b) attiva e mantiene i rapporti utili all'attività ed agli scopi dell'Associazione con Enti, Associazioni, Istituzioni e Organismi vari, rappresentando l'Associazione medesima negli organismi nei quali ne sia richiesta la partecipazione, d'intesa con il Presidente e il Consiglio;
- c) provvede all'amministrazione ordinaria del patrimonio dell'Associazione e compie ogni atto conservativo e cautelativo del patrimonio medesimo, sottoscrivendo pertanto ogni atto o contratto richiesto per aprire e chiudere conti correnti bancari e postali, utilizzando le disponibilità attive, per importi unitari non eccedenti i limiti fissati dal Consiglio, riscuotendo somme di denaro, titoli di credito e valori, con facoltà di darne

quietanza e scarico ed effettuando versamenti sui conti correnti intestati all'Associazione;

- d) in conformità alle direttive del Presidente, mantiene rapporti e coordina l'attività dei terzi ai quali il Consiglio affida particolari incarichi;
- e) mantiene i rapporti con gli Associati, il Consiglio, il Collegio dei Revisori, d'intesa e su istruzioni del Presidente;
- f) coordina l'attività delle Commissioni attivate e nominate dal Consiglio, partecipando, qualora ne ravvisi l'opportunità, ai relativi lavori;
- g) partecipa senza voto deliberativo alle riunioni dell'Assemblea, del Consiglio e del Collegio dei Revisori;
- h) è responsabile della predisposizione del rapporto annuale sull'attività dell'Associazione e sull'andamento del mercato, d'intesa con il Presidente e il Consiglio;
- i) è responsabile, d'intesa col Presidente, dell'attività di studio, ricerca e formazione promossa dall'Associazione, ancorché affidata a terzi;
- j) è responsabile dell'attività di informazione, assistenza tecnica e consulenza a favore degli Associati, ancorché affidata a terzi, in conformità alle direttive del Presidente;
- k) partecipa alla redazione del bilancio consuntivo e preventivo;
- l) istruisce le domande di adesione e le pratiche di esclusione alla/dalla Associazione, da sottoporre a delibera del Consiglio;
- m) formula proposte in merito all'attività dell'Associazione;
- n) coordina il lavoro degli eventuali dipendenti e collaboratori esterni dell'Associazione;
- o) dà esecuzione con le modalità più idonee alle deliberazioni dell'Assemblea, del Presidente, del Consiglio, qualora lo riguardino ai sensi dei compiti suddetti.

Per lo svolgimento dei propri compiti il Segretario Generale può avvalersi, previa delibera del Consiglio su sua proposta, di personale delle società associate e di terzi.

Il Segretario Generale svolge la funzione di direzione e vigilanza dei dipendenti che compongono lo staff associativo e degli eventuali collaboratori di cui decide di avvalersi. Nell'ambito dei compiti sopra descritti, il Segretario Generale ha facoltà di sottoscrivere tutti gli atti e contratti richiesti, senza che possa essergli eccepito difetto o carenza di poteri.

Con apposita delibera, che deve essere espressamente accettata dal diretto interessato, il Consiglio di Assifact può nominare il Segretario Generale in carica come Datore di Lavoro ex D. Lgs.81/2008 e s.m. e attribuirgli in qualità di datore di lavoro ai fini prevenzionali, tutti e solo i compiti, le funzioni e gli adempimenti previsti dal D. Lgs. 81/2008, con una dotazione finanziaria specifica per le finalità e gli adempimenti della normativa in materia di igiene e sicurezza sul lavoro e adeguata alla dimensione e struttura associativa e alla tipologia di attività. Il Segretario Generale potrà in ogni caso assumere, se le circostanze lo richiedono, tutti i provvedimenti necessari e urgenti in materia di igiene e sicurezza sul lavoro, anche se per importi eccedenti rispetto alla dotazione annuale di risorse finanziarie assegnata per lo scopo e in deroga ai limiti di spesa fissati dal Consiglio, salvo darne tempestiva comunicazione al Consiglio di Assifact.

In caso di accettazione della nomina conferita, che rimane valida per tutta la durata dell'incarico del Segretario Generale e che può essere revocata in qualsiasi momento ad insindacabile giudizio del Consiglio, il Segretario Generale dovrà periodicamente fornire al

.....

## 4.2 CONTROLLO

Il controllo su Assifact è esercitato dal Collegio dei Revisori che, oltre a monitorare le spese e sorvegliare la gestione amministrativa dell'Associazione, accerta lo svolgimento effettivo dei compiti associativi definiti nel Modello di organizzazione sopra descritto e il rispetto delle normative vigenti.

In tal senso, il Collegio dei Revisori è munito dei poteri necessari per l'adeguamento del Modello di organizzazione e gestione, stabilendo altresì le procedure di controllo utili ai fini dell'attività di monitoraggio, aggiornamento e verifica del Modello stesso.

Il Collegio è dotato di autonomi poteri di iniziativa e di controllo ed è chiamato in particolare a svolgere le seguenti funzioni:

- vigilanza sulla reale efficacia ed effettività del Modello, in relazione anche alla struttura associativa, che si sostanzia nella verifica della coerenza tra i comportamenti concreti ed il Modello istituito;
- verifica periodica in merito all'adeguatezza del Modello, ossia della sua reale (e non meramente formale) capacità di prevenire, in linea di massima, i comportamenti non voluti e formulazione di eventuali proposte di aggiornamento;
- implementazione del necessario aggiornamento del Modello, nell'ipotesi in cui le analisi operate rendano necessario effettuare correzioni ed adeguamenti.

Le funzioni elencate si traducono nello svolgimento delle seguenti attività:

- ☞ Proporre iniziative di formazione e diffusione per far conoscere i contenuti del Modello organizzativo e del Codice etico; la gestione di tali iniziative è affidata al Segretario Generale.
- ☞ Impostare procedure di svolgimento delle attività associative.
- ☞ Verificare periodicamente l'aggiornamento della mappature delle attività a rischio.
- ☞ Effettuare periodiche verifiche mirate su determinate operazioni potenzialmente a rischio di reato. E' fatto salvo il principio per cui per tali determinate operazioni il Consiglio deve essere costantemente informato con adeguata documentazione.
- ☞ Raccogliere tutte le segnalazioni, anche informali o ufficiose, relative a violazioni o sospette violazioni del Modello, alla commissione dei reati o a comportamenti non in linea con le regole etiche di condotta promosse dall'Associazione e valutarle.
- ☞ Condurre le indagini interne per l'accertamento di violazioni del presente Modello o del Codice etico.
- ☞ Valutare le violazioni e deliberare gli eventuali provvedimenti.

Il Collegio, nello svolgimento della funzione di organo di controllo, deve assicurare continuità d'azione.

Periodicamente, il Collegio predispone un rapporto che evidenzia le attività di controllo svolte, le eventuali criticità del Modello e le proposte di modifica.

Nell'ambito del Modello associativo, il Collegio dei Revisori svolge, in tema di controllo, un ruolo fondamentale, stante la quasi esclusiva possibilità che i reati previsti dal D.Lgs. 231/01 [e le principali violazioni delle regole di condotta e del codice etico](#) si realizzino nelle aree di attività che implicano la gestione di risorse finanziarie.

#### 4.3 TIPOLOGIA DEI REATI

Nel catalogo dei reati presupposto, allegato e parte integrante del presente documento, si riportano le fattispecie di reato previste, alla data di stesura e successivo aggiornamento del presente Modello, dal D.Lgs. 231/01 ai fini della responsabilità amministrativa dell'Associazione (art. 24 e ss.).

Il catalogo dei reati con la relativa definizione è prodromico all'analisi dell'attività associativa e alla mappatura delle attività di rischio e consente di individuare i reati che potenzialmente possono essere posti in essere dai soggetti operanti per Assifact, autonomamente o in concorso con terzi, nell'interesse o comunque a vantaggio dell'Associazione.

Si sono riprodotti gli articoli codicistici richiamati dal decreto per le fattispecie delittuose contemplate e, ove ritenuto necessario, sono stati parafrasati e commentati.

Preme segnalare che [alcuni dei reati presupposto previsti dal decreto 231/01 non sono applicabili ad Assifact in quanto carente dei requisiti soggettivi richiesti; si citano, ad esempio,](#) i reati di cui all'art. 25-ter, per la semplice considerazione che la dizione in rubrica ("reati societari"), e la stessa lettera della norma (*"In relazione ai reati societari... se commessi nell'interesse della società..."*, ex c. 1), sembrano vincolare a questa parte della normativa esclusivamente enti qualificati, quali appunto le società. Pertanto ad Assifact, in quanto associazione non riconosciuta e senza fini di lucro, non si applica, per la redazione del bilancio, la normativa societaria.

Per i singoli reati elencati e descritti nell'allegato catalogo, si riporta l'indicazione del livello di rischio accadimento (assente, basso, medio, alto) nell'ambito dell'attività associativa. In relazione al crescere del livello di rischio si rende necessario prevedere presidi specifici per l'attività/funzione associativa interessata.

In linea generale, si osserva che nessuno dei reati attualmente contemplati dal decreto presenta la caratteristica di peculiarità nell'ambito dell'attività associativa ossia il rischio di verifica in ragione della specifica attività svolta dall'ente. Si tratta invece di reati generali non connessi, se non in modo occasionale, allo svolgimento del ruolo istituzionale di Assifact e per tale motivo non riconducibili a specifiche aree di attività. Questo comporta l'adozione di un Modello organizzativo generale che richiama i principi di correttezza e probità nei comportamenti dei soggetti, apicali e subordinati, che operano per l'Associazione.

In conformità a quanto sopra espresso, l'Associazione fa espresso divieto ai soggetti per essa operanti di:

- porre in essere comportamenti tali da integrare le fattispecie di reato elencate;
- porre in essere comportamenti che, sebbene non costituiscano di per sé reato, possano potenzialmente diventarlo;
- porre in essere situazioni di conflitto di interessi nei confronti della PA.

Analizzando qui solo alcuni dei reati presenti nel catalogo, si osserva che i reati del codice penale ex art. 25-bis D.Lgs. 231/2001, riguardanti falsità in monete, carte di pubblico credito e in valori di bollo, si inquadrano tutti nel contesto della tutela della fede pubblica, ossia dell'affidamento sociale nella genuinità ed integrità di alcuni specifici simboli, essenziale ai fini di un rapido e certo svolgimento del traffico economico.

Si tratta di ipotesi delittuose non strettamente collegate alla tipica e specifica attività svolta dall'Associazione e in essa difficilmente configurabili, soprattutto in considerazione del fatto che Assifact non gestisce importi rilevanti dei valori in oggetto (la gestione della liquidità Associativa è svolta quasi esclusivamente tramite il sistema bancario).

L'Associazione, tuttavia, condanna i comportamenti ivi contemplati e promuove al proprio interno la diffusione dei valori di onestà, correttezza, buona fede e rispetto della legge e dei regolamenti, anche tramite la divulgazione del proprio Codice etico. Non sono invece, per le ragioni sopra esposte, previste specifiche procedure di gestione del rischio di commissione di questa fattispecie di reati, proprio per la difficoltà di inquadrarlo in una specifica area di attività associativa.

L'art. 25-quater riguarda i reati aventi finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico. E' assai remota la possibilità che i reati previsti dal art. 25-quarter possano essere compiuti dai soggetti operanti per Assifact nell'interesse o comunque a vantaggio dell'Associazione. Si ritiene che questa tipologia di reato, condannata da Assifact e in contrasto con l'etica diffusa dall'Associazione, sia compiuta nell'esclusivo interesse del reo. L'Associazione ritiene tuttavia doveroso contrastare i reati in oggetto sia tramite una diffusa comunicazione del Codice etico che attraverso il monitoraggio della gestione delle proprie risorse finanziarie per evitare che l'Associazione diventi possibile strumento di promozione di tali reati.

L'art. 25-quinquies riguarda i reati contro la persona individuale ossia le attività illecite legate alla tratta delle persone e alla pedopornografia.

Anche per questi reati valgono le considerazioni svolte per il punto precedente; questo genere di reati può riguardare Assifact soltanto qualora si sostenga il coinvolgimento diretto di suoi dipendenti o funzionari negli stessi e l'interesse alla loro commissione da parte dell'Associazione, o l'apporto ad essa di un diretto vantaggio, in conseguenza appunto del fatto criminoso. Come si può ben vedere, allora, se lette in tal chiave e se riferite ad Assifact, le previsioni appaiono alquanto improbabili.

Si ritiene che questa tipologia di reato, condannata da Assifact e in contrasto con l'etica diffusa dall'Associazione, sia compiuta nell'esclusivo interesse del reo. L'Associazione ritiene tuttavia doveroso contrastare i reati in oggetto sia tramite una diffusa comunicazione del Codice etico che attraverso il monitoraggio della gestione delle proprie risorse finanziarie per evitare che l'Associazione diventi possibile strumento di promozione di tali reati.

#### **4.4 MAPPATURA DEI RISCHI E MODALITA' DI GESTIONE**

Sulla base della precedente analisi dei reati che i soggetti operanti per Assifact possono porre in essere, autonomamente o in concorso con terzi, da cui è emerso che determinati reati difficilmente possono essere commessi nell'interesse e a vantaggio dell'Associazione, [e sulla base delle regole di condotta sancite dal modello](#), Assifact ha proceduto al compimento di una dettagliata analisi delle attività svolte e delle dinamiche operative e all'individuazione delle aree a rischio (mappatura dei rischi), intendendosi per queste ultime le aree di attività che risultano interessate dalle potenziali casistiche di reato [o violazioni delle regole etiche e di condotta](#).

In tal senso si è proceduto ad una rilevazione e mappatura dei rischi riscontrati con specifico riferimento alle attività effettivamente svolte ed alle funzioni di fatto esercitate dagli organi associativi, rilevando che l'attività associativa è generalmente poco esposta alla commissione dei reati di specie in quanto non caratterizzata da frequenti contatti con la Pubblica Amministrazione (se non destinati ad iniziative di studio e approfondimento in materia di factoring) o svolgimento di attività in favore o per conto della PA o richiesta di finanziamenti o contributi pubblici, presupposto fondamentale per la commissione dei reati di riferimento.

Tale analisi ha comunque evidenziato quali attività siano in maggior misura esposte alla commissione dei reati indicati dalla Legge [e delle violazioni delle regole di condotta associative](#). Le macro-aree di attività individuate sono:

- a)** la gestione amministrativa, finanziaria e contabile necessaria alla conduzione dell'Associazione;
- b)** la gestione dei rapporti con Pubblica Amministrazione, Istituzioni e Organismi pubblici;

Le modalità di gestione del rischio da parte dell'Associazione si sviluppano su più livelli.

La prima attività di prevenzione al compimento dei reati nell'ambito associativo è collegata alla formazione e diffusione della conoscenza del Modello di organizzazione e gestione. Come già definito in precedenza, la gestione di tali attività è affidata al Segretario Generale e potrà articolarsi nei seguenti punti:

- Informativa dell'esistenza del Modello e del Codice etico nella lettera di assunzione o di nomina.
- Presentazione del presente Modello di organizzazione e gestione e del Codice etico ai neo assunti o neo incaricati.
- Presentazione del sistema disciplinare applicato per il mancato rispetto del Modello.

- Note interne di aggiornamento.

Dalla fase di diffusione della cultura associativa derivano per i soggetti operanti per Assifact alcuni doveri. Essi devono segnalare all'Organo di Vigilanza, anche informalmente e ufficiosamente, ogni violazione o sospetto di violazione del presente Modello.

L'OdV deve inoltre essere informato di:

- tutti i provvedimenti e/o le notizie provenienti da organi di polizia giudiziaria o da altra autorità relativi allo svolgimento di indagini, anche nei confronti di ignoti, per i reati contemplati nel decreto.
- richieste di assistenza legale da parte di soggetti operanti per Assifact in caso di avvio di procedimento giudiziario per i reati contemplati nel decreto.
- provvedimenti disciplinari e sanzioni irrogate.

Passando da previsioni di livello generale a previsioni specifiche riferite alle aree di attività individuate, si riportano di seguito le procedure definite per lo svolgimento delle attività in questione, evidenziando che l'Associazione vuole in particolare evitare gestioni improprie delle proprie risorse finanziarie.

#### **4.4.1 La gestione amministrativa, finanziaria e contabile necessaria alla conduzione dell'Associazione.**

Come già accennato l'Associazione non ha finalità di lucro e pertanto ha una ridotta movimentazione finanziaria, legata soprattutto alla gestione ordinaria (riscossione quote associative, pagamento costi vari di gestione).

Assifact presenta anche una parte di gestione commerciale, legata essenzialmente alla divulgazione di materiale informativo sul factoring e alla erogazione di corsi formazione, per la quale è comunque riconosciuta una pratica contabile semplificata.

La Gestione amministrativa e contabile segue una specifica procedura cui si fa rinvio, tenendo conto che Assifact, data la struttura essenziale, si avvale della collaborazione di un professionista esterno per la tenuta delle scritture contabili e la predisposizione della documentazione ai fini fiscali.

Ogni operazione dovrà essere adeguatamente supportata a livello documentale affinché si possa procedere, in ogni momento, all'effettuazione di controlli che attestino le caratteristiche e le motivazioni dell'operazione ed individuino chi ne ha autorizzato l'esecuzione.

Il primo livello di controllo avviene tramite il professionista esterno che segnala eventuali discordanze fra la documentazione registrata (fatture, notule, ecc.) e i movimenti bancari.

Il secondo livello di controllo viene effettuato dal Collegio dei Revisori, come statutariamente previsto.

Il Consiglio di Assifact può effettuare i controlli che ritiene opportuni, anche in considerazione della rilevanza delle operazioni svolte, per controllare eventuali anomalie nella gestione finanziaria.

La partecipazione a procedure per l'ottenimento di erogazioni e contributi da parte di organismi pubblici, deve essere deliberata dal Consiglio, il quale verifica anche la presenza dei requisiti richiesti, precisa le finalità a cui i fondi sono destinati e nomina un responsabile dell'operazione.

Le dichiarazioni rese a organismi pubblici ai fini dell'ottenimento delle erogazioni devono contenere solo elementi assolutamente veritieri e documentabili.

La richiesta del finanziamento deve essere firmata dal Presidente.

Il responsabile dell'operazione deve predisporre una scheda da cui risulta la richiesta del finanziamento, la descrizione dell'operazione, la PA di riferimento, lo stato di avanzamento dell'operazione, la destinazione del finanziamento e l'esito della richiesta.

In caso di ottenimento delle erogazioni, il responsabile dell'operazione deve predisporre un rendiconto, sempre aggiornato, dell'impiego delle somme ottenute che deve essere trasmesso al Consiglio con periodicità mensile.

E' sancito il divieto di utilizzo dei fondi associativi a supporto, diretto o indiretto, di candidati o partiti politici. Assifact non erogherà alcun contributo o pagamento o altra tipologia di supporto che potrebbe essere considerato un contributo, direttamente o indirettamente, a partiti politici o candidati, anche attraverso organizzazioni intermedie, quali ad esempio i comitati d'azione politica o le fondazioni.

.....

#### **4.4.4 Applicazione norme in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro.**

Il Segretario Generale, in via generale nell'ambito dell'attività di gestione operativa dell'Associazione ed in particolare, con i poteri e gli strumenti attribuiti ad hoc in caso di nomina come datore di lavoro a fini prevenzionali, provvede a dare piena attuazione alla decreto 81/2008 (e s.m.) recante le norme in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro.

In particolare, il Segretario Generale, effettua, anche con il supporto di consulenti esterni esperti della materia che svolgono la funzione di Responsabile del Servizio di prevenzione e protezione, gli accertamenti necessari per la valutazione dei rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori presso gli uffici dell'Associazione.

In relazione a questo, si procede alla redazione del "*Documento di valutazione dei rischi*" (DVR) per la sicurezza e la salute sul luogo di lavoro ai sensi dell'art. 28 del citato decreto ed alla sua verifica ed aggiornamento annuale ovvero ogni qual volta se ne ravvisa la necessità.

Il Segretario Generale cura e monitora l'esecuzione degli adempimenti previsti dal decreto, quali in particolare la nomina delle figure connesse al sistema di tutela della salute e sicurezza (Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione, Medico Competente, Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, incaricati dell'attuazione delle misure di prevenzione incendi e lotta antincendio e incaricati di primo soccorso), le attività di

informazione e formazione del personale, l'adozione di soluzioni organizzative o procedurali - coerenti con la normativa vigente ed il livello dei rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori rilevato nel DVR - finalizzate a ridurre i rischi e a miglioramento le condizioni di lavoro.